



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Roma, data del protocollo

Al Comune di **RIACE**
protocollo.riace@asmepec.it

e, p.c. AL Sig. Prefetto di
REGGIO CALABRIA

Al Servizio centrale
ROMA
serviziocentrale@pec.cittalia.it

OGGETTO: progetto di accoglienza SPRAR, categoria “ordinari”. Applicazione art. 27
delle *linee guida* allegate al DM 10.8.2016.

Si fa riferimento alla ministeriale prot. n. 13477 del 30.7.2018 con la quale questa Direzione Centrale ha avviato il procedimento volto all'applicazione dei punteggi di penalità in merito al progetto SPRAR categoria “ordinari” e alla revoca del contributo concesso con DM n. 11616 del 21.12.2016, ai sensi dell'art. 27 delle linee guida allegate al DM 10.8.2016.

Al riguardo, vista la nota prot. n.5219 del 9.8.2018 con la quale codesto Ente ha inviato osservazioni in merito ai rilievi mossi, visto il documento a video inoltrato con nota senza numero e data a corredo della precedente missiva ed acquisito al protocollo di quest'ufficio n. 14889 del 23.8.2018, conclusa l'istruttoria di rito, si rappresenta quanto segue.

Con la richiamata documentazione codesto Ente ha, inizialmente, formulato “osservazioni generali”, non attinenti alle criticità contestate.

Inoltre, ha sottolineato che “*appare particolarmente sorprendente che la relazione della Prefettura di Reggio Calabria, conseguente alla visita ispettiva del 26.1.2017, che contiene valutazioni complessive estremamente positive sul sistema di accoglienza che è stato possibile realizzare a Riace, non sia neppure citata nella comunicazione inviata.....come se il contenuto della stessa fosse stato considerato irrilevante o inutile*” e che le contestazioni mosse sono “*molto spesso ...affermazioni del tutto generiche, prive di riferimenti precisi e singolarmente riscontabili, con la conseguente impossibilità di enucleare quale sia l'effettiva irregolarità contestata*”

Relativamente alla visita ispettiva condotta dalla Prefettura di Reggio Calabria il 26.1.2017, si osserva che, come evidenziato dallo stesso Ufficio Territoriale del Governo, il collegio ispettivo ha svolto “*la verifica delle presenze effettive all'interno delle abitazioni adibite a CAS.....senza alcun altro tipo di controllo sui documenti ovvero sulle pratiche*”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

custodite agli atti delle singole cooperative affidatarie del servizio e/o dello stesso Comune di Riace. L'accertamento, pertanto, è stato traslato sotto un profilo squisitamente sociologico.....e non ha avuto alcuna pretesa di valutare il sistema Riace sotto l'aspetto della regolarità tecnica e/o della correttezza burocratica amministrativa degli atti compiuti... Detta analisi, pertanto, ha escluso totalmente una valutazione sui comportamenti tenuti e su eventuali responsabilità gestionali connesse ad azioni poste in essere in difformità alle regole e alle normative di settore.....Nessuna analisi è stata, pertanto, compiuta, né sono state eseguite considerazioni di merito o valore sul sistema di accoglienza. Tantomeno si è potuto neanche immaginare di sconfessare e/o superare i riscontri ispettivi delle verifiche già fatte in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi dell'accoglienza di Riace. Ciò... è stato esplicitamente precisato nelle conclusioni della relazione, ove è chiarito che: L'evolversi dell'esperienza ha comportato difficoltà ulteriori, probabilmente non previste ed ha reso impossibile, presumibilmente, un controllo ferreo di tutte le attività svolte. Ciò ha evidenziato le pecche del sistema, individuate in precedenti relazioni, che denotano la necessità imprescindibile di attuare degli opportuni ed immediati mezzi correttivi".

Quanto alla sottolineata genericità delle affermazioni, che risulterebbero "prive di riferimenti precisi e singolarmente riscontabili, con la conseguente impossibilità di enucleare quale sia l'effettiva irregolarità contestata", si evidenzia che il procedimento avviato fa espresso rinvio a report in possesso di codesto Ufficio, nei quali sono puntualmente riportate le situazioni accertate in occasione delle varie visite di monitoraggio del progetto; inoltre, ciò si contraddice con le osservazioni "di dettaglio" presentate da codesto Ente in merito ai rilievi mossi, in cui le anomalie contestate sono state ben focalizzate.

In merito all'affermazione di codesto Ente, secondo la quale le criticità contestate sarebbero "in gran parte riconducibili" alla carenza di risorse finanziarie, si osserva che tutti gli importi finanziati sino all'anno 2016 sono stati regolarmente erogati; per quanto riguarda il 2017, pur a fronte di una sensibile riduzione del numero dei soggetti accolti, ampiamente superiore al 30% dei posti finanziati, è stato liquidato il 70% del finanziamento concesso. Ciò nondimeno, le visite condotte nel 2016 e nel 2017 dal Servizio centrale e dai referenti della Prefettura di Reggio Calabria, i cui esiti sono stati riportati nel procedimento avviato con la ministeriale prot. n. 13477 del 30.7.2018, hanno accertato gravi anomalie.

Inoltre si evidenzia che per risolvere eventuali problemi di liquidità qualora ve ne fosse l'esigenza, gli Enti finanziati possono attivare l' "anticipo fatture" con istituti di credito, i cui interessi passivi possono essere rendicontati e rimborsati, come previsto nel Manuale di Rendicontazione.

Infine, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, le criticità emerse, per le quali sono stati applicati punti di penalità, attengono, soprattutto, ad aspetti gestionali e organizzativi, a prescindere, molto spesso, dalla disponibilità di risorse finanziarie.

Tanto premesso, si analizzano, di seguito, sulla scorta delle deduzioni inviate in proposito a questo Ufficio dal Servizio centrale e dal Prefetto di Reggio Calabria, le ulteriori



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

osservazioni formulate da codesto Ente nel paragrafo 2, punti dal 2.1 al 2.19, denominato *"Le controdeduzioni alle criticità rilevate"*.

2.1 Asserite sovrapposizioni di strutture e di operatori tra SPRAR e CAS

Codesto Ente locale asserisce che non *"risultano sovrapposizioni di strutture e di beneficiari tra progetto CAS e progetto SPRAR"* e *"che il fatto che alcuni beneficiari del sistema CAS possano essere stati incontrati all'interno delle abitazioni dei beneficiari SPRAR nel corso delle visite ispettive condotte dal Servizio Centrale rappresenta un fatto del tutto normale che non costituisce alcun elemento critico"*.

In proposito il Servizio centrale ha evidenziato che in occasione della visita di monitoraggio eseguita nel luglio del 2016, i cui esiti sono stati trasmessi a codesto Ente con nota DDCmb/n.5040vp/2016 del 20 settembre 2016, è emerso quanto segue:

- nell'appartamento "G. Tavarnese" n.1 sito a Riace Marina in via Nazionale 52, registrato in banca dati SPRAR, che avrebbe dovuto accogliere i beneficiari identificati con i codici 274138, 281604, alloggiava una coppia di nazionalità nigeriana non rientrante nell'accoglienza SPRAR ma di competenza della Prefettura come riferito dalla stessa referente dell'ente gestore "Coop. Girasole";
- un nucleo di nazionalità nigeriana registrato in banca dati con i codici 278692, 278693, 278691 presso l'appartamento Stella marina n. 37, risultava in realtà accolto presso l'appartamento sito a Riace Marina in C.da Pipedo snc, utilizzato per l'accoglienza di ospiti CAS, come riferito dalla referente dell'ente gestore "Oltre Lampedusa"; viceversa, nell'appartamento Stella marina n.37 erano presenti persone beneficiarie di accoglienza prefettizia, come dichiarato dai referenti degli enti gestori nel corso della visita.
- un nucleo egiziano registrato in banca dati con i codici 275591, 275592, 275593 e 275594 presso l'appartamento Stella marina n.38, risultava accolto in un appartamento sito a Riace Marina in contrada Pipedo snc utilizzato per l'accoglienza di ospiti CAS, come riferito dalla stessa referente dell'ente gestore Centro Italiano Protezione Civile "SS. Medici Riace". Viceversa, nell'appartamento Stella marina n.38 erano presenti persone beneficiarie di accoglienza prefettizia, come dichiarato dai referenti degli enti gestori nel corso della visita.

Tali informazioni sono state, pertanto, assunte in loco sulla scorta delle dichiarazioni rese dai referenti degli enti gestori sopra indicati che hanno accompagnato i tutor del Servizio centrale nel corso della visita di monitoraggio; diversamente, dunque, dalle osservazioni formulate, che lasciano intendere una mera casualità nell'aver rinvenuto in immobili destinati a specifiche progettualità persone ad esse estranee, laddove si afferma che: *"... l'uniformità dei servizi assicurati agli*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

ospiti del sistema Cas e dal sistema Sprar di Riace fa sì che le persone interagiscono liberamente tra di loro e frequentino le diverse case senza alcuno impedimento alla loro libertà di circolazione e alla loro libertà di instaurare relazioni sociali".

Quanto all'eccezione mossa da codesto Ente, relativa alla visita ispettiva effettuata il 26.1.2017 dalla Prefettura di Reggio Calabria (*"Appare opportuno richiamare l'attenzione su quanto riportato nella relazione conseguente alla visita ispettiva della Prefettura di Reggio Calabria del 26.1.2017 laddove, in relazione alla presunta commistione di abitanti tra case destinate allo SPRAR e case destinate ai CAS si afferma che "in tutte le abitazioni- comprese quelle di Riace marina, controllate nel pomeriggio- incontriamo solo gente del CAS- e non dello SPRAR- senza alcuna commistione se non in un solo caso e per puro caso, per una giovane coppia"*) si evidenzia che tale visita è successiva a quella espletata dal Servizio centrale, è riferita solo agli immobili destinati all'accoglienza CAS mentre le criticità segnalate dal Servizio centrale di riferiscono agli immobili utilizzati per il progetto SPRAR e, in ogni caso, come emerge dalla stessa relazione ispettiva, anche per i CAS è risultata commistione.

2.2 Autorizzazione all'utilizzo delle case e corrispondenza con la banca dati - 2.19 Prolungata permanenza nel programma di accoglienza di alcune situazioni altamente vulnerabili

I due argomenti vengono esaminati congiuntamente in quanto presentano elementi di contatto e meritano un ragionamento complessivo.

Relativamente al primo punto concernente l'utilizzo di strutture in assenza della prescritta autorizzazione, codesto Ente ha osservato che ciò *"si è reso talvolta necessario in quanto non risultava opportuna la convivenza di diversi nuclei familiari nella medesima abitazione"*; inoltre, ha evidenziato che in alcune occasioni ciò si è verificato in quanto le case sono state *"utilizzate provvisoriamente per collocare i nuovi beneficiari inviati dal Servizio Centrale in attesa della effettiva uscita da parte di ex beneficiari (cd lungo-soggiornanti) ancora presenti nelle case ad essi precedentemente assegnate"*.

Al riguardo si osserva che la procedura di invio da parte del Servizio Centrale di nuovi beneficiari tiene sempre conto della tipologia (nuclei /singoli) e del numero di posti che risultano disponibili dalla banca dati per ogni singolo appartamento; inoltre, ogni inserimento proposto dal Servizio Centrale viene sempre condiviso con il progetto in base alle caratteristiche e bisogni delle singole persone.

Pertanto, la giustificazione addotta risulta priva di pregio e fornisce prova del mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 22, comma 3, delle Linee guida allegate al DM 10 agosto 2016 che impone agli Enti, in caso di variazione di strutture, di acquisire il nulla osta di questa Direzione Centrale e ciò anche se per periodi di tempo limitati; inoltre, non risultano neppure inviate al Servizio centrale comunicazioni per segnalare situazioni gravi e contingenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Relativamente alla rispondenza con la banca dati SPRAR, codesto Ente nelle osservazioni prodotte ha confermato l'esistenza di discrasie anche dopo la visita di monitoraggio di maggio scorso; in particolare, ha evidenziato *"come all'1.8.2018 la sola casa Pazzano sita in via Guardia n. 3 (indicata con il numero 38 nella relazione del Servizio Centrale del 15 giugno 2018) risulti utilizzata de facto senza che per detto immobile sia mai stata inoltrata la richiesta di autorizzazione al suo utilizzo"*.

Inoltre, si osserva che nel corso della visita di monitoraggio di maggio 2018 sono emerse altre situazioni di disallineamento con le risultanze della banca dati (ad esempio, in casa Comites sono risultate presenti 5 persone -madre, tre minori e il coniuge non beneficiario SPRAR- a fronte delle tre registrate: codici 306556, 306557, 306558; in casa Annina, registrata per tre persone, sono state rinvenute 4 persone diverse rispetto a quelle registrate; in casa Iolanda, registrata in banca dati per un posto, sono state rinvenute due persone; in casa Femia 2 risultano registrate 6 persone che non coincidono con i 4 beneficiari accolti.....); inoltre, come evidenziato da codesto Ente al punto 2.19 allorquando ha affrontato l'argomento dei lungopermanenti, *"per alcuni nuclei familiari la banca dati riporta l'indicazione di un'accoglienza terminata senza che ciò sia ancora effettivamente accaduto"*, che fornisce ulteriore conferma delle anomalie gestionali.

Si tratta di difformità non episodiche ma ricorrenti in quanto accertate e contestate sin dal 2016.

Infatti, come risulta dal verbale prot. DDCmb/n.5040vp/2016 relativo alla visita ispettiva condotta dal Servizio centrale il 20 settembre 2016 *"le strutture utilizzate per l'accoglienza dei beneficiari corrispondono solo parzialmente con quanto indicato in banca dati"*.

Alle richieste di fornire un quadro chiaro delle strutture in uso, codesto Ente non ha fornito risposte esaustive tanto che anche nel report del SC del 6 ottobre 2017 Prot. DDCsp/n.6853/2017 si legge testualmente *"La quasi totalità delle strutture inserite in banca dati non coincide con quanto indicato nella dichiarazione allegata alla domanda di prosecuzione per il triennio 2017-2020, nè relativamente agli indirizzi delle strutture, nè alla capienza di ognuna di esse. Sono inserite strutture per un totale di 204 posti a fronte dei 165 posti finanziati. Risulta indispensabile avere una chiara identificazione delle strutture - indirizzo corredato di numero civico ed interno (anche ai fini delle spese sostenute) e delle effettive disponibilità di posti in ognuna di esse, in modo da poter indirizzare al progetto nuclei/singoli idonei alla capienza degli appartamenti disponibili. Si ricorda infine che in caso di variazioni rispetto alle strutture già autorizzate dal Ministero, è necessario attenersi alla procedura prevista, come indicato nelle circolari ministeriali relative alle procedure per la variazione del servizio di accoglienza integrata, ex art.22 comma 5 delle Linee Guida allegate al DM 10 agosto 2016"*.

Ancora, nella lettera del Servizio centrale Prot. DDCmb/n.7775/2017 del 3 novembre 2017, in risposta al riscontro fornito da codesto Ente con la nota Prot. 6454 del 26.10.2017, si rileva quanto segue in merito alle strutture: *"Dal confronto con le strutture inserite in banca dati, risulta che sono registrate 18 strutture non*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

presenti né nella lista della domanda di prosecuzione, né in quella inviata ad ottobre 2017; non risultano invece registrate 17 strutture presenti invece in entrambe le liste. Si segnala che il totale dei posti delle singole strutture registrate in banca dati è 204", tutto ciò a fronte di un progetto finanziato per 165 posti.

Da quanto precede emerge che, nonostante le iniziative messe in campo, continua a sussistere confusione gestionale, come accertato in occasione della visita condotta a maggio scorso dal Servizio centrale e dalla Prefettura di Reggio Calabria e come dichiarato da codesto Ente a proposito di *Casa Pazzano* e di alcuni nuclei di lungopermanenti.

Al riguardo si osserva che il costante aggiornamento della banca dati stabilito dal DM 10.8.2016 (cfr art 32 delle Linee guida allegate al DM), la cui inosservanza è sanzionata con l'applicazione di punti di penalità, è fondamentale ai fini del corretto andamento dei progetti SPRAR in quanto finalizzato a riprodurre la fotografia della situazione esistente per consentire ulteriori inserimenti, verifiche e controlli anche sul piano finanziario e, pertanto, il corretto andamento del progetto.

Il *modus operandi* di codesto Ente, svincolato da tali regole, comporta, pertanto, una criticità complessiva delle attività progettuali, con inevitabili riflessi negativi anche sulle verifiche amministrative e contabili.

Ulteriore prova di modalità gestionali non conformi alle norme che presiedono allo SPRAR si è avuta in occasione della visita eseguita dal Servizio Centrale e dalla Prefettura di Reggio Calabria a maggio 2018, essendo stata accertata la presenza di persone non aventi diritto in *Casa Annina*, *Casa Comites*, *Casa Lina*, *Casa Alba Chiara* e *Casa Ilaria*; nelle osservazioni presentate codesto Ente ha confermato tali situazioni giustificandole con la presenza di soggetti vulnerabili.

L'argomento della prolungata permanenza nel programma di accoglienza di soggetti bisognosi è stato poi ripreso da codesto Ente al punto 2.19, interamente dedicato a tale aspetto; in proposito codesto Ente ha sottolineato che *"la problematica ...dell'uscita dei beneficiari e specie delle situazioni più vulnerabili è un tema delicato e complesso che rifugge da facili semplificazioni e che richiede un'attenzione particolare giacché riguarda il senso e le finalità stesse del progetto SPRAR"*, giustificando le prosecuzioni dell'accoglienza per *"serie e gravi ragioni umanitarie"*.

Al riguardo, si sottolinea che i tempi di accoglienza sono regolati dagli articoli 35 (tempi di accoglienza) e 36 (proroga dei tempi di accoglienza) delle *Linee Guida* allegate al DM 10 agosto 2016, e, relativamente al periodo antecedente, dal DM del 30 luglio 2013 (allegato A) che detta disposizioni sostanzialmente analoghe.

Tali norme consentono una permanenza oltre ai termini previsti in caso di *"circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi di integrazione avviati o a comprovati motivi di salute"*, su autorizzazione del Ministero dell'Interno tramite il Servizio centrale.

Si tratta di previsioni normative che hanno una loro specifica ragion d'essere in quanto orientate al controllo dell'attività dell'Ente finanziato, anche in relazione ai costi sottesi alle eventuali proroghe, da concedere valutando il percorso individuale delle persone accolte e le iniziative messe in campo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Nel caso di codesto Ente, l'accoglienza dei lungopermanenti è stata, invece, garantita in assenza di qualsivoglia autorizzazione e per tempi ampiamente superiori a quelli normativamente previsti, come emerso nel corso delle visite ispettive condotte sin dal 2016 dal Servizio centrale e dalla Prefettura di Reggio Calabria.

Con l'occasione, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quello che è l'obiettivo principale dello SPRAR: garantire la (ri)conquista dell'autonomia individuale delle persone accolte, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza.

Si tratta di un obiettivo che riguarda la presa in carico di tutti i beneficiari: adulti e minori non accompagnati, nuclei familiari e singoli, uomini e donne, portatori di specifiche vulnerabilità o di fragilità più ricorrenti; per tale motivo i progetti devono necessariamente assicurare, oltre all'assistenza materiale, una serie di servizi complementari (cfr art. 31 *Linee guida* allegate al DM 10.8.2016) finalizzati alla riconquista della predetta autonomia.

Ne consegue che la permanenza nello SPRAR, se eccessivamente protratta nel tempo e senza una chiara programmazione sull'uscita dall'assistenza denota l'incapacità del progetto a raggiungere gli scopi suoi propri trasformandosi in mero assistenzialismo.

Codesto Ente ritiene poi generica e non fondata l'obiezione di aver accolto i beneficiari oltre il termine massimo autorizzato, evidenziando *"di aver ricevuto in una sola occasione"*, con nota del Servizio Centrale inviata il 19/12/2017, *"una formale richiesta di immediata cessazione dell'accoglienza di beneficiari già presenti da tempo"* per i quali il progetto si è poi adeguato (punto 2.19).

Relativamente al segnalato adeguamento, si osserva che dalle verifiche disposte dal Servizio centrale è emerso che alla data del 31 agosto scorso il beneficiario con codice 285366 (affidente al nucleo del capofamiglia cod. 285365 interessato) risultava ancora presente in banca dati.

L'obiezione è, poi, contraddittoria in quanto, come in precedenza evidenziato, codesto Ente ha ammesso l'esistenza di più fattispecie analoghe.

Inoltre, quanto all'affermazione *"di aver ricevuto in una sola occasione una formale richiesta di immediata cessazione dell'accoglienza di beneficiari già presenti da tempo"* si evidenzia quanto segue.

Come già rappresentato, l'anomalia relativa ai lungopermanenti è emersa sin dalle visite condotte dal Servizio centrale e dalla Prefettura di Reggio Calabria nel 2016.

In tale occasione, il Servizio centrale, al fine di risalire all'esatto numero di tali situazioni a causa del mancato aggiornamento della banca dati SPRAR, ha chiesto l'invio di una relazione di uscita per i vari casi che indicasse la data delle presunte dimissioni dal progetto e le soluzioni individuate per favorire l'autonomia dei beneficiari interessati (cfr. report del 20 settembre 2016 (Rif.DDCmb/n.5040vp/2016)).

A tale richiesta non ha fatto seguito una risposta tempestiva, pervenuta solo in data 26/10/2017, in seguito agli ulteriori rilievi emersi nel corso della visita di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

monitoraggio del 5 e 6 settembre 2017. In tale occasione codesto Ente forniva un elenco di 38 beneficiari lungopermanenti per 22 dei quali avanzava richiesta di proroga dell'accoglienza.

Con nota del 19/12/2017 Rif.DDCcg/n.9304/17 il Servizio Centrale provvedeva al rilascio di proroghe dei tempi dell'accoglienza per 15 casi e alla richiesta di dimissioni per i beneficiari che non rientravano nelle condizioni sopracitate, risultati accolti nel progetto per periodi temporali sino a 631 giorni oltre ai limiti normativamente previsti.

Un iter, dunque, estremamente complesso per riuscire a fare luce sulle varie situazioni di lungopermanenti, che codesto Ente avrebbe invece dovuto indicare autonomamente, qualora avesse tenuto conto delle norme che regolano la materia, con evidente utilizzo di risorse pubbliche non giustificato.

Ciò nondimeno, a distanza di tempo e nonostante le iniziative avviate, in occasione della visita di monitoraggio condotta a maggio scorso dal Servizio centrale e dalla Prefettura di Reggio Calabria risultavano ancora ospitati nel progetto soggetti lungopermanenti in assenza di qualsivoglia autorizzazione (*casa Lina, casa Alba Chiara, casa Ilaria..*).

In considerazione di quanto precede, risultano confermate le criticità emerse sia in materia di variazione delle strutture di accoglienza, attivate senza la prescritta autorizzazione, sia per quanto riguarda l'aggiornamento della *banca dati*, non coincidente con la situazione reale, sia con riferimento ai tempi di accoglienza, assicurati oltre ai termini di legge in assenza della prescritta autorizzazione.

2.3 Mancata o tardiva registrazione dei contratti

Relativamente alla mancata e tardiva registrazione dei contratti, codesto Ente eccepisce che *"si tratta di aspetti amministrativi di minimo rilievo"* e comunque ascrive tale carenza alla *"drammatica carenza di fondi derivante dai mancati pagamenti"*.

Al riguardo si osserva che l'anomalia segnalata, accertata già in occasione delle visite condotte nel 2016 e nel 2017 e proseguita nel corso del corrente anno, riguarda diversi immobili, con scadenze anche superiori a 17 mesi.

Quanto all'affermazione che si tratta di aspetti di minimo rilievo si evidenzia che la ritardata registrazione comporta ulteriori costi che non risultano ammissibili; tale modo di procedere denota, inoltre, il mancato rispetto della normativa che regola la materia.

Relativamente alla lamentata carenza di risorse finanziarie, non sussistente negli anni antecedenti al 2018 come in premessa evidenziato, codesto Ente avrebbe in ogni caso potuto fare ricorso all'istituto dell' *"anticipo fatture"*, cui si è già fatto cenno.

Altra eccezione sollevata, riguarda la mancata descrizione degli immobili nei contratti di locazione. In proposito codesto Ente osserva che *"la maggior parte degli immobili utilizzati risalgono a prima dell'1.9.1967 e in taluni casi si tratta di edifici"*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

antecedenti al 1934, per i quali non sono sempre disponibili le mappe catastali e altri documenti edilizi".

Al riguardo, nel rilevare che la descrizione dell'immobile può risultare anche da dichiarazione certificativa, si osserva che il Servizio centrale ha avuto modo di riscontrare che in alcuni casi i contratti non riportano né l'indirizzo, né il riferimento catastale, con conseguente impossibilità di risalire con certezza all'immobile in affitto.

2.4 Rispetto degli standard abitativi, conduzione ed igiene nelle abitazioni

Codesto Ente afferma che le critiche avanzate sono "[...] del tutto infondate. Le case utilizzate per il progetto SPRAR di Riace risultano indubbiamente modeste dal punto di vista architettonico come lo è l'intero patrimonio edilizio locale ma sono assolutamente idonee e curate", e che "alcune delle carenze di manutenzione, riparazione e conduzione corrente che si possono riscontrare, specie nel corso dell'ultimo anno, sono interamente riconducibili alla drammatica carenza di risorse di cui si è detto nelle premesse e che impedisce a questo Ente e alle associazioni che curano la gestione dei servizi, di disporre dei fondi necessari ad eseguire con la massima tempestività e diligenza tutti gli interventi necessari".

Al riguardo si osserva che i rilievi formulati non attengono agli aspetti architettonici degli immobili destinati all'accoglienza, ma all'igiene, gestione e conduzione degli stessi e fanno emergere un presidio fortemente limitato, se non assente, da parte degli operatori del progetto. A riprova di ciò i beneficiari hanno univocamente riferito, in sede di visita svolta dal Servizio Centrale e dalla Prefettura a maggio 2018, che gli enti gestori non svolgono visite periodiche alle abitazioni (cfr report del Servizio Centrale del 15 giugno 2018 -Rif.DDCcg-n.5235/2018).

Pertanto, le riscontrate carenze denotano l'assenza da parte del progetto di azioni mirate ad aumentare il senso di responsabilità dei beneficiari e non implicano la necessità di risorse finanziarie.

A comprova dello stato degli immobili, codesto Ente ha trasmesso un video che risulterebbe *"girato alla fine di maggio 2018 da un gruppo di lavoro istituito dalla rete dei Comuni Solidali"*.

Si osserva che il documento fornito non consente una diversa valutazione in quanto girato successivamente alla visita condotta a metà maggio dal Servizio centrale e dalla Prefettura di Reggio Calabria; inoltre, come evidenziato da codesto Ente, non riguarda la totalità degli immobili inseriti nel progetto.

Per converso, l'analitica descrizione delle strutture asservite al progetto contenuta nel report del 15 giugno scorso a cui si fa espresso rinvio, rivela una pressoché generalizzata, carente presa in carico dei soggetti accolti anche per ciò che attiene al mantenimento dell'ordine e del decoro domestico e un presidio fortemente limitato da parte degli operatori (sporcizia, disordine, ambienti domestici insalubri ..).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

2.5 Appartamenti non conformi agli standard SPRAR ubicati in località Riace Marina

Nelle osservazioni prodotte codesto Ente ammette che *“le sette piccole abitazioni evidenziate nella relazione conseguente alla missione effettuata il 14-16 maggio 2018 con i numeri 51,52,53,54,55,56 e 57 ubicate in località Riace Marina utilizzate per l'accoglienza di solo 16 beneficiari, posti complessivi del progetto: 165, non siano adeguate agli standard SPRAR”*, e precisa, a giustificazione, che gli immobili sono stati velocemente reperiti sul mercato per rispondere alla richiesta avanzata dal Servizio Centrale nel 2016.

In proposito è bene riportare, innanzi tutto, le risultanze del report della visita svolta dal Servizio Centrale e dalla Prefettura a maggio 2018 in tali abitazioni da cui emerge che gli alloggi *“Casa Scalfitri”* 1-2-3 e 4 siti in via *Pipido snc*, sono *“quattro monolocali due dei quali comunicanti tra loro con un accesso unico, posti all'interno di quello che avrebbe potuto essere un giardino. Gli alloggi sono risultati essere in condizioni igieniche e di arredamento molto precarie, con promiscuità tra locale da bagno, angolo cottura e letto, tanto da costringere le persone che vi dimorano a soluzioni di fortuna, in condizioni degradanti di grave abbandono, tra animali, insetti, cumuli di bottiglie ed elettrodomestici lasciati a mo' di discarica. Si riscontra inoltre grave situazione di sporcizia nell'angolo cottura e nel bagno”*.

Tale descrizione fornisce, ancora una volta, prova della non corretta presa in carico dei beneficiari da parte del progetto e denota, altresì, assenza di supervisione da parte di codesto Ente.

Né può essere tenuta in considerazione la giustificazione addotta, secondo la quale gli immobili sono stati reperiti velocemente sul mercato per sostituire una struttura non adeguata agli standard, essendo trascorso più di un anno e mezzo dall'attivazione di tali strutture (30.10.2016), tempo sufficiente a provvedere a opere di manutenzione o a richiedere la sostituzione degli immobili.

Anche l'ulteriore eccezione sollevata, relativa alla carenza di risorse finanziarie, non può essere presa in considerazione, tenuto conto del protrarsi di tale situazione e del fatto che sino all'anno 2017 il finanziamento è stato erogato.

2.6 Contratto di accoglienza

Si prende atto dell'adeguamento alle indicazioni fornite dal Servizio Centrale in merito al contratto di accoglienza.

2.7 Modalità distinte di erogazione del “pocket money” e dei “bonus” - 2.8 Utilizzo del “bonus”

Relativamente al primo punto, concernente l'erogazione del *pocket money* e dei *bonus*, codesto Ente, nell'affermare che *“almeno fin dall'inizio 2017”* tali modalità sono conformi alle indicazioni ricevute, conferma l'anomalia accertata nel corso della visita di monitoraggio eseguita nel 2016.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Quanto all'uso dei *bonus*, codesto Ente ne evidenzia gli aspetti positivi dichiarando che tramite il loro utilizzo *"i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale o umanitaria vengono posti nella condizione di avere immediatamente, un'autonomia economica e una libertà di scelta nell'accesso ai beni di necessità testando il costo della vita senza le umiliazioni derivanti dalla consegna di alimenti da parte di terzi"*.

Al riguardo, si osserva che, nel corso della visita eseguita dal Servizio centrale e dalla Prefettura di Reggio Calabria il 14 e 16 maggio scorsi (cfr. report del 15.6.2018), dal confronto con i beneficiari è emerso che *"questa soluzione continua ad essere duramente criticata in maniera univoca...in quanto non consentirebbe l'accesso a molti negozi (e a nessun esercizio commerciale fuori dal paese) che vendono prodotti essenziali, soprattutto per i bambini, e sarebbe foriera di manipolazioni in sede di cambio-valuta"*.

Inoltre, sotto altro profilo, la mancanza di denaro contante non consente ai beneficiari di familiarizzare con la valuta locale (euro) e testare in tal modo il costo della vita.

Infine, come già riportato nel verbale della visita di monitoraggio condotta dal Servizio centrale Rif.DDCmb/n.5040vp/2016 inviato a codesto Ente il 20 settembre 2016, tutti i beneficiari di Riace Marina incontrati hanno espresso forti lamentele e dichiarato, talvolta anche in presenza dei referenti degli enti gestori, che l'esercizio commerciale Conad sito in Via Marina, applica automaticamente prezzi maggiorati nel caso di acquisti con i *bonus*.

In merito alle convenzioni sottoscritte con gli esercizi commerciali, il Servizio centrale, nonostante l'espressa richiesta formulata con la nota DDC/am/ec/n.4059/2018, inviata a codesto Ente l' 8.5.2018, in vista della visita eseguita la settimana successiva, ha rappresentato che alcuni enti gestori non hanno esibito la relativa documentazione; inoltre, quelle esibite non risultano allineate alla scadenza del progetto e alla normativa vigente sui contratti in quanto hanno durata illimitata e, pertanto, non in linea con il periodo di finanziamento.

Si segnala, infine, che non sono stati specificati i tempi e le modalità di fatturazione dell'esercente; tale situazione potrebbe comportare (così come già accaduto nelle rendicontazioni di annualità precedenti) l'assenza di giustificativi di spesa con la conseguente inammissibilità dei relativi importi.

2.9 Affidamento dei servizi agli enti gestori

2.10 Proroghe delle convenzioni con gli enti gestori e bando

2.18 coinvolgimento dell'associazione Welcome

Anche in tal caso, per l'evidente connessione, i tre argomenti verranno esaminati congiuntamente.

Nelle proprie osservazioni codesto Ente rileva, relativamente all'affidamento del servizio a sei enti gestori senza autorizzazione del Ministero, che *"quanto contestato*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

non pare tuttavia tenere in debita considerazione la distinzione tra posti ordinari e posti aggiuntivi"; evidenzia, inoltre, che, diversamente da quanto sostenuto nelle contestazioni, le convenzioni con i 6 enti attuatori sono state prorogate con nota del 29.12.2015.

Al riguardo, si osserva che la mancata comunicazione della modifica dell'Ente gestore è stata segnalata dal Servizio centrale nel corso della visita di monitoraggio condotta il 20 e 21 luglio 2016.

Con nota prot. 5117 del 4/10/2016 codesto Ente riconosceva che *"relativamente all'affidamento dei servizi ad altri enti gestori è mancata la richiesta ufficiale al Ministero...."*.

Solo in occasione delle osservazioni presentate in merito al procedimento di che trattasi è stato evidenziato da codesto Ente che gli affidamenti riguardano i *"posti aggiuntivi"*.

Poiché, come chiarito con la circolare diramata dal Servizio centrale il 24.9.2013, nei casi segnalati non risulta obbligatoria l'informazione a questo Ministero, non si procede all'applicazione di punti di penalità per mancata comunicazione della variazione dell'Ente attuatore.

Relativamente, invece, all'affidamento dei servizi, si evidenzia che a tutt'oggi (a distanza, cioè, di oltre un anno e mezzo dal nuovo finanziamento concesso, relativo al triennio 2017-2019) l'attività gestionale del progetto continua ad essere garantita in *"proroga tecnica"* dai 6 enti incaricati sin dal 2014, tutti individuati senza alcuna procedura selettiva, come segnalato dalla Prefettura di Reggio Calabria in occasione della visita ispettiva condotta nel dicembre 2016; in tale occasione è stato anche evidenziato che le convenzioni sottoscritte con i citati gestori risultavano carenti di contenuti essenziali (applicazione di penali di carattere pecuniario in caso di eventuali inadempienze, risoluzione del rapporto per sussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/16, complessiva e specifica dotazione di personale e relative professionalità da impiegare).

Inoltre, come evidenziato dall'ANAC, l'affidamento dei servizi in *"proroga tecnica"* è possibile solo *"in casi limitati ed eccezionali nei quali per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"* purché *"il ritardo con il quale è stata avviata la nuova procedura non sia imputabile alla stazione appaltante"*, laddove risulta che codesto Ente ha avviato, per la prima volta, le procedure di gara nel giugno del 2017.

Sempre in relazione agli affidamenti agli enti gestori, si ritiene utile trascrivere, di seguito, altre situazioni accertate in occasione della visita eseguita il 14 e 16 maggio scorsi dalla Prefettura di Reggio Calabria e dal Servizio Centrale, riportate nella ministeriale prot. n. 13477 del 30.7.2018, dalle quali emerge l'incapacità di codesto Ente ad esercitare le dovute azioni di controllo e a realizzare un efficace impianto organizzativo:

"dal confronto con i rappresentanti delle Associazioni presenti durante le visite a tutte le strutture e con i beneficiari è emerso quanto segue:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

.....

- *I diversi soggetti attuatori del progetto non hanno nessun dialogo strutturato e funzionale tra loro in merito ad alcuno dei numerosi aspetti della gestione e della presa in carico dei beneficiari. Mancano del tutto momenti organizzati di coordinamento, discussione, condivisione che l'Ente locale sembra non facilitare. Al contrario, i diversi Enti gestori appaiono avere un accesso diseguale alle informazioni riguardanti il progetto che sono chiamati a gestire. Sono stati registrati tensioni e malumori determinati dall'assenza di una chiara azione di coordinamento e dalla mancata pianificazione di percorsi di rafforzamento delle competenze dei singoli operatori e dei servizi a loro affidati. Alcuni Enti gestori non erano stati nemmeno informati delle precedenti visite svolte dal Servizio Centrale (risultando in effetti assenti in quelle occasioni), né delle successive richieste di adeguamento. Ciò ha avuto come conseguenza, tra le altre cose, che, a mesi di distanza, solo una piccola parte degli Enti ha iniziato ad adeguarsi ad alcune indicazioni*
- *Gli Enti gestori, fatta eccezione di CITTÀ FUTURA, non hanno accesso alla Banca dati SPRAR. Ciò, oltre a confermare quanto poc'anzi rilevato, risulta estremamente disfunzionale alla efficace gestione del progetto e ad una corretta e frequente compilazione della Banca dati stessa.*
- *Il medesimo problema di accesso si verifica per quanto riguarda l'indirizzo unico di progetto, al quale la maggioranza degli Enti gestori non può accedere, nemmeno in consultazione, non avendo quindi possibilità di ricevere comunicazioni fondamentali da parte del Servizio Centrale”.*

Inoltre, due enti gestori (cooperativa GIRASOLE e Associazione RIACE ACCOGLIE) hanno segnalato anche a questo ufficio una serie di anomalie *“legate alla gestione e alla variazione degli immobili disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo; in particolare, sono state eseguite delle modifiche che hanno consentito l'epurazione di immobili ascritti alla gestione dell'associazione scrivente (con conseguente perdita patrimoniale e di posti fruibili) senza che nessuna comunicazione sia stata mai fatta pervenire dalla capofila e in assoluta ed aperta violazione della convenzione esistente tra le parti; inoltre, tanto è accaduto ..al fine di favorire altre associazioni coinvolte nel progetto (per le quali addirittura il numero dei posti è superiore a quello previsto in accordi) e soggetti estranei al progetto”.*

In relazione a ciò sono stati disposti approfondimenti con il Prefetto di Reggio Calabria, che ha inviato in proposito apposita relazione da cui emerge, quanto alle modalità di assegnazione dei migranti, che *“gli enti gestori ... hanno riferito di disconoscere i criteri adottati da codesto Ente, nonostante le esplicite richieste formulate in tal senso dall'Associazione RIACE ACCOGLIE e dalla Coop GIRASOLE”.*

In merito alle criticità descritte, che denotano gravi carenze amministrative e gestionali, non risultano formulate da codesto Ente osservazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Ulteriore conferma del mancato rispetto delle regole a presidio della corretta gestione delle risorse pubbliche assegnate è emersa in relazione all'associazione WELCOME.

Nel procedimento avviato ai sensi dell'art. 27 delle linee guida allegate al DM 10.8.2016 è stato infatti evidenziato che detta associazione, in assenza di apposite procedure di selezione e della necessaria, pluriennale esperienza, è risultata, di fatto, prestare la propria opera con CITTA' FUTURA, in violazione dell'art. 24, comma 4, delle linee guida allegate al D.M. 10.8.2016 che vieta il subappalto dei servizi e del principio in base al quale la *proroga tecnica* conferita a CITTA' FUTURA può avvenire solo agli stessi patti e condizioni del contratto originario, con conseguente inammissibilità delle spese a tal fine sostenute dall'Associazione WELCOME.

In proposito codesto Ente, nel ripercorrere le vicende che hanno dato origine a tale situazione, ha rilevato che *"forse erroneamente"*, non si è opposto alla collaborazione fra l'Associazione Welcome e Città Futura per la gestione dei 20 beneficiari, precedentemente in carico all'Associazione Los Migrantes *"ritenendo fosse prevalente l'obiettivo di garantire una continuità assistenziale verso gli ospiti i quali hanno potuto proseguire la loro accoglienza rimanendo in carico ai medesimi operatori sociali che sino ad allora li avevano seguiti"*, ammettendo l'anomalia gestionale.

2.11 Redazione dei progetti individualizzati per i beneficiari

Codesto Ente ha eccepito che *"prima della visita di monitoraggio da parte del Servizio Centrale del 20 e 21 luglio 2016, sussisteva in effetti una carenza nell'adozione di "Progetti Individualizzati" degli ospiti, ma a seguito di detta visita, e quindi da più di due anni, questo Ente ha provveduto a porre rimedio a questa carenza e per tutti gli ospiti viene predisposto il progetto individualizzato, aggiornato costantemente dall'operatore di riferimento"*.

Al riguardo si osserva che il Servizio Centrale, con nota del 23 dicembre 2016, n. 7593vp/2016, chiedeva documentazione integrativa, di seguito elencata, a tutt'oggi non pervenuta:

- *Indicare le figure professionali coinvolte nella loro stesura, specificandone i nominativi, avendo cura di dettagliare tempistica e modalità di condivisione degli obiettivi dei progetti individualizzati, sia in seno all'equipe multidisciplinare che con i beneficiari dell'accoglienza integrata.*

Pertanto, in assenza di tale documentazione non è possibile accertare l'avvenuto adempimento.

2.12 Orientamento legale

Codesto Ente ha rilevato che *"in relazione all'orientamento legale, l'assistenza necessaria ai beneficiari in termini di informazione sulla procedura e di preparazione all'audizione presso la Commissione territoriale competente, viene data attuazione a*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

tale servizio tramite gli operatori dell'accoglienza delle equipe dei diversi enti, in modo che ognuno di loro segua un determinato numero di ospiti".

Al riguardo si osserva che tale strutturazione del servizio risulta differente rispetto a quanto comunicato al Servizio centrale con la nota n. 6104 del 31/10/2016.

Più in particolare, a fronte di espressa richiesta avanzata dal Servizio centrale con la nota DDCmb/n.5040vp/2016 del 20.9.2016, veniva fornito da codesto Comune l'elenco dei nominativi degli operatori legali impiegati successivamente alla visita di monitoraggio del 20 e 21 luglio 2016. A tal fine, venivano indicati gli avvocati: Roberta Antonia Campagna, Giuseppe di Salvo e Mariastella Chiera *"i quali si occupano dell'orientamento legale sia per ciò che concerne l'audizione presso la Commissione Territoriale competente sia per la conoscenza della normativa italiana, tramite incontri organizzati d'accordo con gli enti gestori che sono in via di calendarizzazione. Il primo incontro, previsto per martedì 15 novembre pv (2016), riguarderà l'organizzazione dei servizi e delle attività."*

In data 23 dicembre 2016, il Servizio Centrale con nota Ns.Rif.DDCsp/n. 7593vp/2016, chiedeva la documentazione integrativa di seguito elencata, mai inviata:

- CV, lettera d'incarico e ogni altra documentazione utile a tracciare la competenza professionale degli operatori legali individuati e la loro rispettiva contrattualizzazione.
- relazione del primo incontro previsto per la data 15 novembre scorso, dalla quale possa risultare con chiarezza, anche in considerazione dell'elevato numero di beneficiari accolti, la modalità organizzativa con cui si intende garantire il servizio di tutela e orientamento legale;
- Calendarizzazione degli incontri previsti, indicando gli argomenti che si tratteranno, i giorni e gli orari, in cui tali attività saranno realizzate.

Pertanto, l'affermazione contenuta nelle osservazioni prodotte, oltre a contrastare con l'organizzazione del servizio in precedenza comunicato, risulta generica (non è chiaro cosa si intenda per *"operatori dell'accoglienza delle equipe dei diversi enti"*) e priva di idonea documentazione comprovante l'organizzazione del servizio in quanto mai inviata, seppur richiesta.

Quanto sopra esposto dimostra, ancora una volta, l'impossibilità di acquisire da codesto Ente informazioni chiare e puntuali sulle varie attività progettuali.

2.13 Corsi di italiano

Codesto Ente ha eccepito che *"i corsi di lingua italiana sono assicurati ai beneficiari attraverso la partecipazione ai corsi CPIA attivati sia a Riace superiore sia a Riace marina nell'anno scolastico 2016/2017, come evidenziato.... con comunicazione prot. 280 del 17/01/2017 inviata al Servizio Centrale"*, e che *"per gli ospiti che non frequentano il CPIA, gli enti gestori hanno attivato dei corsi interni che*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

hanno assicurato almeno 10 ore di lezione alla settimana. Nel corso del 2016/2017 e 2017/2018, tutti gli enti gestori si sono dotati ed hanno utilizzato i registri di presenza; non si comprende, pertanto, la nota ministeriale laddove afferma che detti registri non sono stati affatto utilizzati o non sono idonei¹.

Al riguardo si osserva che detta criticità è emersa nel corso della visita di monitoraggio condotta dal Servizio centrale il 20 e 21 luglio 2016.

Quanto al corso interno di alfabetizzazione, codesto Ente, in riscontro alla richiesta avanzata dal Servizio centrale con lettera DDCmb/n.5040vp/2016 del 20.9.2016, comunicava con nota n. prot. 6104 del 31/10/2016 che *“ogni centro di accoglienza ha messo a disposizione corsi di alfabetizzazione della lingua italiana [....] per un monte orario di 20 ore settimanali”*. Tuttavia la documentazione inoltrata in tale occasione (un elenco di frequentanti il corso di italiano interno di soli 12 beneficiari relativamente ad un solo ente attuatore e un elenco di temi/argomenti trattati all'interno del corso) non consentiva di accertare la veridicità di quanto affermato.

Per tale motivo, con la nota DDCsp/n. 7593vp/2016 del 23 dicembre 2016 il Servizio Centrale chiedeva documentazione integrativa in merito al servizio; in risposta, con nota del 17/01/2017 codesto Ente forniva un elenco di iscritti ai CPIA per l'anno 2016/2017 per un totale di soli n. 9 adulti (rispettivamente n. 3 presso la sede di Riace superiore e n. 6 presso la sede di Riace Marina).

Pertanto, dalla documentazione inviata emerge che il servizio copre un numero esiguo di beneficiari accolti.

2.14 Le attività di formazione e qualificazione professionale, nonché le attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo.

In merito a tale punto codesto Ente conferma che il progetto di accoglienza non si è dotato di un *tecnico dell'orientamento formativo “perché si è ritenuto che in ragione cambiamenti avvenuti nella strutturazione del progetto [...] in diverse equipe afferenti a più enti gestori, la modalità più efficace per conseguire effettivamente l'obiettivo di supportare i percorsi di formazione e di integrazione sociale dei beneficiari fosse quella di coinvolgere tutti gli operatori dei diversi enti gestori, facendo in modo che ogni operatore potesse seguire direttamente i progetti individualizzati di uno specifico gruppo di beneficiari all'interno del lavoro di equipe”*.

Al riguardo si osserva che la criticità evidenziata in sede di report del 20 settembre 2016 - Rif.DDCmb/n.5040vp/2016 - non si riferiva, in modo esclusivo, alla mancanza del *“tecnico dell'orientamento formativo”*¹ quanto piuttosto all'assenza

¹ che non risulta attivato sebbene previsto nella domanda di contributo per il triennio 2014-2016 (cfr. Allegato B, punto 8.4.2, della domanda di contributo “Modalità di orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale” ove si evidenzia che *“il tecnico dell'orientamento sarà la figura chiave per la realizzazione di tali attività, con funzioni di orientamento tra i diversi profili formativi disponibili, di tutoraggio e monitoraggio di percorsi formativi in atto o l'assistenza orientativa nel*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

di strutturazione complessiva del servizio (analisi delle competenze professionali dei beneficiari e loro rafforzamento; mappatura del territorio, mappatura del locale mercato del lavoro, delle aziende e associazioni di categoria, per una costruzione di un effettivo rapporto di partenariato e collaborazione per sviluppare in modo efficiente ed efficace le diverse possibili azioni condivise; coinvolgimento di servizi pubblici competenti in materia di orientamento, formazione e lavoro, orientamento nei confronti dei beneficiari sui percorsi di legalità etc.), che richiede una specifica organizzazione e metodologia delle attività formative che non possono prescindere dalla necessaria collaborazione con i vari servizi territoriali a più livelli d'intervento.

In merito ai tirocini lavorativi codesto Ente osserva che quelli *“attivati presso le botteghe di Riace superiore non possono semplicisticamente essere ricondotti a mere attività socioculturali, configurandosi invece come attività che sono state strutturate per permettere ai beneficiari di acquisire competenze utili a futuri sbocchi lavorativi nel campo dell'artigianato, del commercio e della produzione artistica”*.

In proposito si evidenzia che nella domanda di contributo presentata da codesto Ente ed approvata da questo Ministero, relativa al triennio 2014-2016, la partecipazione alle attività delle botteghe artigiane figura come attività socioculturale finalizzata a garantire una più proficua integrazione culturale tra le diverse comunità e non, dunque, come intervento di inserimento socio-lavorativo.

Pertanto, se le attività laboratoriali sono senza dubbio utili e favoriscono la socializzazione e lo scambio tra abitanti di Riace e beneficiari e possono assolvere ad una funzione propedeutica all'avvio di tirocini extracurricolari in quanto attività che accrescono competenze di base e trasversali rispetto al mondo del lavoro, tuttavia tali attività non possono essere assimilate ai tirocini extracurricolari propriamente detti proprio in ragione della loro specifica strutturazione, anche burocratico-amministrativa, secondo le apposite *Linee guida* approvate nell'accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 24.1.2013 e seguenti e alla normativa di settore ivi richiamata.

Ad oggi codesto Ente non ha inviato documentazione utile a comprovare l'avvenuta attivazione di detti tirocini.

2.15 Mediazione linguistica culturale

Codesto Ente riconosce che *“E' indubbiamente vero che detti mediatori, stranieri nella loro generalità, non sono in possesso di competenze certificate derivanti dalla frequenza di specifici corsi professionalizzanti”*, adducendo come giustificazione l'impossibilità *“sotto il profilo economico e di continuità lavorativa, per un ex ospite*

passaggio tra i diversi percorsi di studio, con finalità preventive per la buona riuscita delle iniziative personali intraprese. Tale figura faciliterà l'attuazione dei corsi di riqualificazione professionale che saranno attivati in collaborazione con i centri territoriali permanenti e dei tirocini formativi attivati tramite erogazione di borse lavoro, in collaborazione con il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

allontanarsi dal territorio per frequentare i rari corsi di formazione per mediatori attivati in Calabria o essere costretti persino a recarsi in altre regioni italiane per conseguire titoli professionali alquanto aleatori...”

In proposito si osserva che il compito del mediatore non è soltanto facilitare la comprensione linguistica, ma anche quello di migliorare le condizioni della comunicazione interculturale, fondamentale per il buon andamento di un progetto di accoglienza integrata. Vista l'importanza e la delicatezza del suo ruolo, il mediatore linguistico-culturale deve essere una figura professionale formata, in possesso di titoli riconosciuti, con una comprovata esperienza professionale nel settore. Pertanto, come risulta dal *Manuale Operatore SPRAR*, “l'impiego di interpreti madrelingua, non in possesso dei requisiti summenzionati,non può essere considerato sostitutivo del servizio di mediazione linguistica e interculturale”.

2.16 Adeguata professionalità degli operatori SPRAR, strutturazione delle equipe e proporzionalità nel numero di operatori coinvolti in relazione al numero di ospiti

In merito a tale punto, codesto Ente osserva che “*Quanto sollevato non risulta fondato dal momento che ognuno degli enti gestori ha strutturato delle equipe nelle quali sono presenti, in proporzione al numero di ospiti affidati, adeguate professionalità specifiche. Al 31.12.2017 risultavano in forza al programma di accoglienza n.01 assistenti sociali, n. 02 educatori. n.1 psicologi n.7 mediatori culturali. Si tratta di un numero di professionisti certamente non elevato ma affatto inadeguato*”; inoltre, relativamente all'addetto alla sanità, ha evidenziato che non deve essere in possesso di competenza medica o infermieristica in quanto la funzione che è chiamato a svolgere attiene a “*efficaci modalità di collegamento tra il progetto di accoglienza e il dei servizi socio-sanitari del territorio*”.

Al riguardo si osserva che nella ministeriale con la quale è stato avviato il procedimento relativo all'applicazione dei punti di penalità è stato evidenziato che il Servizio centrale, in occasione della visita di monitoraggio effettuata nel luglio 2016, ha rappresentato che non è stato possibile acquisire da codesto Ente documentazione comprovante l'organigramma del personale di ognuno degli enti gestori impiegato nello SPRAR dal quale evincere con chiarezza i ruoli, le mansioni e il monte ore di ogni operatore impiegato, le funzioni dell'equipe multidisciplinare nel suo complesso a riprova di una erogazione omogenea dei servizi; chiarimento che non risulta fornito nemmeno in seguito, in occasione delle risposte alle criticità segnalate (cfr note di codesto Ente n. 5117 del 4/10/2016; n. 6104 del 31/10/2016; n. 220 del 17/01/2017).

Inoltre, la Prefettura di Reggio Calabria, in occasione della visita ispettiva condotta nel dicembre 2016, ha segnalato, relativamente agli operatori, criticità che non attengono solamente ai requisiti professionali ma anche ad altri aspetti sui quali codesto Ente non ha formulato osservazioni; ed infatti, “*alcune figure professionali,*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

benché previste nelle convenzioni, non sono in organico e viceversa; i contratti di lavoro, che non fanno riferimento alle convenzioni, vengono prorogati con una mera comunicazione, cui fa seguito, anche a distanza di mesi, un contratto di assunzione quasi sempre a tempo determinato"; in tale circostanza è stato anche evidenziato che alcune figure professionali indispensabili per lo svolgimento dell'attività sono presenti in misura non adeguata (assistente sociale- 1 nel 2016-, psicologo- 1 nel 2016-, mediatore- 1 nel 2014, 2 nel 2015 e 3 nel 2016), dato, questo, di tutta evidenza, tenuto conto del numero dei posti finanziati, pari a 165 nel triennio 2014-2016.

Si osserva, infine, che l'addetto alla sanità, pur se non in possesso di specifica competenza medico-infermieristica, per poter svolgere adeguatamente il compito di collegamento deve comunque essere in possesso di una seppur minima professionalità nello specifico settore.

2.17 Revisore contabile

Codesto Ente ha comunicato di aver conferito l'incarico di revisore contabile indipendente alla data del 30/07/2018 per il controllo della rendicontazione relativa all'anno 2017.

Al riguardo, si prende atto dell'intervenuta nomina, evidenziando che a tutt'oggi non risulta presentata la prescritta rendicontazione.

Infine, relativamente alla richiesta di *"inviare, come previsto dall'art. 27, secondo comma, del DM 10.2.2016, per ogni inosservanza accertata, specifico avviso con invito ad ottemperare alla inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio"*, si osserva quanto segue.

Come evidenziato in occasione dell'avvio del procedimento volto all'applicazione dei punteggi di penalità, con la ministeriale prot. n. 1060 del 28.1.2017 codesto Ente è stato invitato a *"ricomporre con immediatezza tutti gli aspetti di criticità emersi da entrambe le visite"* condotte dal Servizio centrale il 20 e 21 luglio 2016 e dalla Prefettura di Reggio Calabria nel dicembre del medesimo anno, evidenziando che l'eventuale persistenza avrebbe determinato l'applicazione delle penalità previste dal DM 10.8.2016.

Analogo invito sulle criticità emerse nel corso della visita ispettiva del dicembre 2016, era stato in precedenza rivolto a codesto Ente, su richiesta di questo ufficio, dal Prefetto di Reggio Calabria con la nota n.96769 del 26.9.2016.

Nonostante il tempo intercorso e l'apporto collaborativo prestato dalle strutture centrali e periferiche di questa Amministrazione, è emersa la persistenza delle anomalie accertate, suscettibili di influire sui punteggi assegnati al progetto (mancato aggiornamento della banca dati, mancata rispondenza tra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli effettivamente erogati, mancata applicazione di quanto previsto dalle *linee guida* allegate al DM 10.8.2016 anche in termini di standard qualitativi e quantitativi, erogazione dei servizi finanziati dal FNPSA a favore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

di soggetti non aventi titolo...). Pertanto, codesto Ente è stato in più occasioni informata delle criticità rilevate, con conseguente possibilità di presentare osservazioni.

Relativamente alla mancata presentazione della rendicontazione, il cui punteggio non influisce, tra l'altro, sulle decisioni da assumere in quanto quello riferito alle rimanenti criticità è ben superiore a 14 punti utili alla revoca totale del contributo assegnato, non può che evidenziarsi che alla data odierna lo stesso non risulta presentato, nonostante il Servizio centrale con la nota DDCcg/4573/2018 inoltrata alla rete SPRAR il 25 maggio 2018, nel richiamare i termini di presentazione di tale documentazione, ha sottolineato che *"in caso di ulteriori ritardi si applicheranno"* i punti di penalità normativamente previsti e nonostante l'espresso richiamo contenuto nella ministeriale prot. n. 13477 del 30.7.2018 con la quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'applicazione di tali punti con assegnazione di termini per la presa visione degli atti e la presentazione di osservazioni.

Da tutto quanto precede, emerge che le argomentazioni addotte non contengono elementi tali da superare i rilievi contestati con la citata ministeriale prot. n. 13477 del 30.7.2018, al cui contenuto, da intendersi qui integralmente richiamato, si fa espresso rinvio.

RILEVATO

Che l'articolo 27, comma 4, del D.M. 10 AGOSTO 2016 prevede la possibilità di revoca totale del contributo a fronte di una decurtazione del punteggio attribuito al progetto compresa tra 14 e 20 punti complessivi e che la misura della revoca totale appare proporzionale all'entità delle accertate inosservanze le quali, in ragione della loro rilevanza, gravità e persistenza, risultano aver compromesso le finalità di accoglienza integrata proprie del progetto per i profili di inefficienza amministrativa, programmatica e gestionale riscontrata, con i conseguenti riflessi negativi sia sulla presa in carico dei soggetti accolti sia riguardo al non corretto impiego delle risorse pubbliche erogate;

CONSIDERATA

l'esigenza di provvedere con la massima sollecitudine, atteso il tempo intercorso, al fine di evitare l'ulteriore protrarsi di modalità gestionali non conformi alle regole che presiedono al corretto utilizzo di finanziamenti pubblici destinati all'accoglienza dei richiedenti asilo;

VISTO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Il DM. 10 AGOSTO 2016 recante *“Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”*.

DISPONE

L'applicazione, ai sensi dell'art.27, comma 4, del citato D.M. 10 agosto 2016 dei seguenti punti di penalità:

1. mancato aggiornamento della *banca dati* gestita dal Servizio centrale:
punti 2
2. mancata rispondenza tra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli effettivamente erogati e/o mancata applicazione di quanto previsto dalle linee guida anche in termini di standard qualitativi e quantitativi:
punti 8
3. erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli ammessi all'accoglienza:
punti 14
4. mancata presentazione della rendicontazione:
punti 10

per un ammontare complessivo di 34 punti, nonché, per le motivazioni in precedenza espresse, la revoca dei benefici accordati con il DM 11616 del 21.12.2016 dalla data della notifica del presente provvedimento.

Con riferimento al periodo antecedente alla data di notifica del presente atto, si procederà con separato provvedimento per la definizione dei rapporti contabili e per l'eventuale recupero di contributi già erogati per la cui determinazione si dovrà attendere l'esito dei procedimenti in corso.

In considerazione di quanto precede, il Servizio centrale, cui la presente è altresì diretta, vorrà disporre il trasferimento/uscita degli ospiti in accoglienza.

Inoltre, dovendosi procedere alla definizione degli aspetti contabili dare/avere, entro 60 giorni dal trasferimento/uscita dell'ultimo beneficiario codesto Comune dovrà rendicontare le spese sostenute inviando la relativa documentazione secondo le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione SPRAR.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai competenti organi giurisdizionali.

Direttore Centrale
(PARISI)